



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 ottobre 2008 (28.10)  
(OR. fr)**

**14533/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0192 (CNS)**

---

---

**GAF 14  
FIN 400  
UEM 182  
EUROPOL 71  
DROIPEN 79**

**NOTA PUNTO "I"**

---

del: Gruppo "Lotta antifrode"  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti

---

n. prop. Com: 13468/07 FIN 447 UEM 157 EUROPOL 97 DROIPEN 86

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

---

1. Il 17 Settembre 2007 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.
2. La proposta della Commissione si basa sull'articolo 123, paragrafo 4 del trattato CE. La Banca centrale europea ha espresso il suo parere il 17 dicembre 2007<sup>1</sup> e il Parlamento europeo il 17 giugno 2008<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU C 27 del 31.1.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato.

3. A seguito delle discussioni svoltesi in occasione dell'esame della sua proposta in sede di Consiglio, la Commissione ha proposto di aggiungere l'articolo 308 del trattato come base giuridica. In questo contesto il Gruppo "Lotta antifrode" ha raggiunto un accordo su due regolamenti, i cui testi figurano in allegato.

È necessaria una nuova consultazione del Parlamento europeo.

4. Si invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti :
- a confermare i risultati dei lavori del Gruppo "Lotta antifrode" sui due testi che figurano in allegato;
  - a decidere di procedere ad una nuova consultazione del Parlamento europeo sui due testi in questione.

---

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie  
alla protezione dell'euro contro la falsificazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione <sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n 1338/2001 del Consiglio<sup>4</sup>, gli enti creditizi e gli altri istituti interessati sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute di cui hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false ed a trasmetterle alle autorità nazionali competenti.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C 27 del 31.1.2008, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

- (2) È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. A tal fine, gli enti creditizi, gli altri prestatori di servizi di pagamento e altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione di banconote e monete dovrebbero accertare l'autenticità delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione, a meno che non provengano da altri enti o persone a loro volta soggetti agli obblighi di controllo o non siano stati prelevati presso autorità abilitate all'emissione. Gli altri operatori economici, quali i commercianti e i casinò, dovrebbero parimenti essere soggetti a questi obblighi allorché alimentano, a titolo accessorio, gli sportelli automatici (bancomat), ma non possono essere interessati al di là di queste attività accessorie. Tali operatori economici necessitano tuttavia di tempo per adeguare il loro funzionamento interno in modo da poter adempiere all'obbligo di controllare l'autenticità. Per quanto riguarda le banconote, i procedimenti definiti per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica possono applicarsi anche all'idoneità delle banconote controllate a circolare.
- (3) L'opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l'autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell'autenticità è essenziale che nel luogo dove si effettuano i controlli siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, è importante consentire la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e agli organi dell'Unione europea.
- (4) Il Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è ora ufficialmente insediato presso la Commissione, in seguito all'adozione della decisione 2003/861/CE del Consiglio<sup>1</sup> e della decisione 2005/37/CE della Commissione<sup>2</sup>. Di conseguenza, non è più necessaria la disposizione che impone al CTSE di comunicare dati alla Commissione.
- (5) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1338/2001,

---

<sup>1</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44.

<sup>2</sup> GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

### Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è così modificato:

1. L'articolo 2 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalle seguenti disposizioni:

"c) "enti creditizi", gli enti creditizi di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a) della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.<sup>1</sup>";

b) dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:

"g) "prestatori di servizi di pagamento ", i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE nonché 2006/48/CE e abroga la direttiva 97/5/CE<sup>2</sup>."

2. L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal testo seguente:

"Obbligo di trasmissione delle banconote false";

---

<sup>1</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> GU 319 del 5.12.2007, pag. 1.

- b) la frase seguente è aggiunta alla fine del paragrafo 2:

"Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell'Unione europea. Durante il trasporto, le banconote false devono essere accompagnate in ogni momento da ordini di trasporto ricevuti a tal fine dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organi di cui sopra.";

- c) la frase seguente è aggiunta alla fine del paragrafo 3:

"Le autorità nazionali competenti possono tuttavia trasmettere al CNA ed eventualmente alla Banca centrale europea, per esame o verifica, una parte di queste banconote.".

3. L'articolo 5 è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Obbligo di trasmissione delle monete false";

- b) alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

"Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle monete in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell'Unione europea. Durante il trasporto, le monete false devono essere accompagnate in ogni momento da ordini di trasporto ricevuti a tal fine dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organi di cui sopra.";

- c) alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la seguente frase:

"Le autorità nazionali competenti possono tuttavia trasmettere al CNAC e se del caso al CTSE , per esame o verifica, una parte di queste monete.";

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Il CTSE analizza e classifica qualsiasi nuovo tipo di moneta falsa in euro. A tale scopo il CTSE ha accesso ai dati tecnici e statistici conservati presso la Banca centrale europea e riguardanti le monete false in euro. Il CTSE comunica il risultato finale pertinente di tale analisi alle autorità nazionali competenti e alla Banca centrale europea, in funzione della sua responsabilità. La Banca centrale europea comunica tale risultato all'Europol, conformemente all'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3."

4. L'articolo 6 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal testo seguente:

"Obblighi relativi agli enti partecipanti alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti creditizi e, nei limiti della loro attività di pagamento, gli altri prestatori di servizi di pagamento nonché altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete, compresi:

- quelli la cui attività consiste nel cambiare banconote e monete di altre valute, per esempio i cambiavalute,
- i portavalori,
- gli altri operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote mediante sportelli automatici (bancomat), nei limiti di dette attività accessorie, hanno l'obbligo di assicurarsi

dell'autenticità delle banconote e monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione e di sorvegliare affinché siano individuate quelle false.

Per le banconote in euro, tale verifica viene effettuata secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea\*.

Gli enti creditizi e gli operatori economici di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.";

c) È aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, penultimo comma, negli Stati membri che non hanno l'euro come moneta unica il controllo dell'autenticità delle banconote è effettuato:

- o da personale sottoposto a formazione
- o da apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote o delle monete figuranti nell'elenco pubblicato dalla Banca centrale europea per le banconote\*\* o dalla Commissione per le monete\*\*\*.";

---

\* Si veda il quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante, disponibile sul sito Internet della BCE al seguente indirizzo:

<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005it.pdf>

\*\* L'elenco pubblicato dalla BCE è disponibile all'indirizzo seguente:

<http://www.ecb.eu/bc/cashhand/recycling/tested/html/index.it.html>

\*\*\* L'elenco pubblicato dalla Commissione è disponibile all'indirizzo seguente:

[http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/pages\\_euro/euro-coins/machines.pdf](http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf)

d) il paragrafo 3 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

"Fatte salve le date fissate dalla Banca centrale europea per l'applicazione dei procedimenti da essa definiti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo sono adottate dagli Stati membri al più tardi entro il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea."

## *Articolo 2*

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2001 che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308\*,

vista la proposta della Commissione <sup>1</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>2</sup>,

Considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1339/2001, l'applicazione del regolamento (CE) n. 1338/2001, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, è stata estesa agli Stati membri non partecipanti secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 974/98, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro<sup>3</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. .../2008. È tuttavia importante che la protezione dell'euro sia assicurata anche negli Stati membri che non l'hanno adottato come moneta unica ed è opportuno adottare le disposizioni necessarie a tal fine, nel rispetto del principio di proporzionalità.

---

\* La nota punto I/A che accompagnerà il testo definitivo destinato al Coreper conterrà la seguente frase: "A seguito delle discussioni svoltesi in occasione dell'esame della sua proposta in sede di Consiglio, la Commissione ha proposto di aggiungere l'articolo 308 del trattato come base giuridica".

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU L 138 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2007 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 1).

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1339/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1339/2001 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 1*

L'applicazione degli articoli 1 - 11 del regolamento (CE) n. 1338/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n..../2008, è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica."

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---